



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 879 DEL 1 agosto 2017**

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Ecouno S.r.l.– Procedura negoziata senza bando per l’affidamento dei lavori di “Interventi per la sicurezza stradale progetto David – Piazza Edison Via San Domenico” – Importo a base di gara: euro 206.484,60 - S.A. Comune di Firenze

**PREC 241/17/L**

### **Dichiarazioni ex art. 80 d.lgs. 50/2016 – soccorso istruttorio**

E’ corretto l’operato della S.A. che ha verificato d’ufficio le dichiarazioni rese e ha garantito la massima partecipazione alla gara.

**Artt. 80 e 83 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**

### **Il Consiglio**

VISTA l’istanza prot. n. 35021 del 7 marzo 2017, e relative memorie, proposta dalla Ecouno S.r.l., concorrente nella gara in oggetto, con la quale l’istante, che non ha dichiarato preventivamente di volersi attenere al parere, chiede se sia legittimo l’operato della S.A. che, in caso di mancata integrazione delle dichiarazioni da parte dell’offerente in sede di soccorso istruttorio, proceda autonomamente a svolgere un supplemento di istruttoria. In particolare l’istante rappresenta che, nella gara in oggetto, la S.A. chiedeva a tutti i partecipanti di integrare le dichiarazioni di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 con i nominativi dei soggetti muniti di poteri di direzione, vigilanza e controllo, nonché degli eventuali procuratori, e consentiva tale integrazione a fronte del pagamento della sanzione, qualora risultassero presenti tali soggetti; chiedeva comunque una comunicazione anche in caso di risposta negativa e prevedeva l’esclusione dalla gara sia in caso di mancata integrazione sia in caso di mancata risposta negativa. A fronte di tre mancate risposte da parte di altrettanti operatori economici, la S.A. disponeva tuttavia un supplemento di istruttoria e verificava autonomamente che l’operatore economico Italbuild Srl aveva in realtà già reso la medesima dichiarazione per altra gara negli stessi giorni, e veniva quindi ammesso al prosieguo delle operazioni. Per i concorrenti MBF Edilizia Spa e Pace Strade Srl, in considerazione anche della chiusura delle aziende per il periodo estivo, la S.A. effettuava le visure camerali dei concorrenti suddetti e ammetteva al prosieguo delle operazioni Pace Strade Srl in quanto i nominativi dei soggetti con poteri di rappresentanza,



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

direzione o controllo coincidevano con quanto dichiarato, mentre disponeva l'esclusione della MBF Edilizia Spa in quanto risultavano disallineamenti rispetto a quanto dichiarato;

VISTA la memoria presentata dalla S.A., acquisita al prot. 86540 del 29 giugno 2017, con la quale essa rappresenta che alla gara in oggetto presentavano offerta 12 imprese e la gara veniva aggiudicata il 12 agosto 2016 in favore dell'impresa Spiga S.r.l.. La S.A. evidenzia di aver ritenuto di richiedere a tutti i partecipanti una verifica ulteriore con riferimento alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 80 d.lgs. 50/2016 in considerazione della recente entrata in vigore del nuovo codice, che estendeva il novero dei soggetti tenuti a rendere le predette dichiarazioni. Essa riferisce di aver poi disposto un supplemento di istruttoria per tre casi di mancata risposta, in considerazione appunto della novità normativa, della chiusura estiva delle ditte e al fine di favorire la massima partecipazione. Evidenzia inoltre che la previsione di esclusione in caso di mancata risposta negativa, contenuta nella lettera di soccorso istruttorio, si sarebbe posta in contrasto con il generale divieto di prevedere casi di esclusione ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge. Pertanto ammetteva al prosieguo delle operazioni di gara due operatori che non avevano risposto, in quanto accertava che l'operatore Italbuild Srl aveva già ricevuto analoga richiesta negli stessi giorni per altra gara e aveva quindi già reso la dichiarazione alla S.A.. La consultazione delle visure camerali di Pace Strade Srl e di MBF Edilizia Spa consentiva inoltre di verificare la corrispondenza dei nominativi già indicati da Pace Strade Srl e i disallineamenti rispetto a quanto dichiarato da MBF Edilizia Spa, che quindi veniva esclusa;

VISTA la memoria dell'aggiudicatario Spiga S.r.l. che sottolinea la correttezza dell'operato della S.A. nel richiedere autonomamente documenti in possesso di altra pubblica amministrazione, nel caso di specie la Camera di Commercio, e nell'evitare di chiedere documenti già in proprio possesso, in ossequio ai principi di cui alla legge 241/1990;

VISTA la determinazione Anac n. 1 dell'8 gennaio 2015, riferita al regime normativo previgente, dalla quale si trae il principio secondo cui «le stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 43 del d.p.r. 445/2000, effettuano la verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 38 e dichiarati dagli operatori economici in autocertificazione, acquisendo «d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti». [...] la finalità della disposizione è sicuramente quella di evitare l'esclusione dalla gara per mere carenze documentali - ivi compresa anche la mancanza assoluta delle dichiarazioni - imponendo a tal fine un'istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni, prima della valutazione dell'ammissibilità dell'offerta o della domanda, e di autorizzare la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell'impresa concorrente, all'obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante (in tal senso, Ad. Pl. Cons. St. n. 16/2014);



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

RITENUTO che, nel caso di specie, appare corretto l'operato della S.A. che ha provveduto ad acquisire d'ufficio una dichiarazione già in proprio possesso, resa negli stessi giorni, sebbene per altra gara, ed ha inoltre verificato d'ufficio la corrispondenza fra i nominativi comunque già dichiarati dal concorrente e quelli risultanti alla Camera di Commercio, e ciò al fine di garantire la massima partecipazione;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- è corretto l'operato della S.A. che ha verificato d'ufficio le dichiarazioni rese e ha consentito la massima partecipazione alla gara in oggetto.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 agosto 2017

Il Segretario Maria Esposito